CIOFS-FP
VENETO | ETS
Centro Italiano Opere Femminili Salesiane Formazione Professionale

CODICE ETICO

ALLEGATO AL MODELLO ORGANIZZATIVO

Adottato e approvato il 20/03/2026 rev. 2

CIOFS-FP VENETO ETS

CIOFS-FP VENETO ETS
Riviera S. Benedetto 88 – 35139 Padova
tel 3355716083 - **email** info@ciofsveneto.it
CF 92051890280 – **PI** 02864000274
www.ciofsveneto.it

Accreditamento Regione Veneto ex L.R. 19/2002 Albo A0089 per i servizi formativi e di orientamento.
Accreditamento Regione Veneto ex art. 25 L.R. 3/2009 Albo L105 per i servizi al lavoro.

LRQA CERTIFIED ISO 9001 : 2015

Organismo di Formazione accreditato dalla Regione del Veneto

Art. 1 - Destinatari e ambito di applicazione

1.1 – Il Codice Etico si rivolge agli Amministratori della Fondazione di partecipazione CIOFS-FP VENETO ETS, di seguito detta Fondazione, a tutti i dipendenti e a coloro che operano, stabilmente o temporaneamente, per conto della Fondazione stessa.

1.2 – Il Codice Etico definisce le regole di comportamento che dovranno essere rispettate e rappresenta le linee guida da seguire nel corso dell'espletamento delle attività professionali.

1.3 – La Fondazione si impegna a diffondere il Codice Etico sia attraverso la pubblicazione sul sito web che attraverso la consegna ai diretti interessati, nonché a predisporre ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione.

Art. 2 - Principi generali

2.1 – Il presente Codice Etico costituisce l'insieme dei principi di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della Fondazione CIOFS-FP VENETO ETS promossa dal CIOFS – Centro Italiano Opere Femminili Salesiane.
Il rispetto del presente Codice costituisce parte sostanziale dell'impegno educativo della Fondazione, nella consapevolezza che tutto contribuisce alla promozione e allo sviluppo integrale della persona.

2.2 – La Fondazione è un'organizzazione complessa, i cui membri hanno formazioni diverse, ricoprono ruoli e responsabilità eterogenee e intrattengono relazioni molteplici e diversificate. L'esistenza di una comunità implica sia il riconoscimento ed il rispetto dei diritti individuali, sia l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti della Fondazione, di tutti i suoi membri e della collettività.

2.3 – La Fondazione accoglie le istanze del Fondatore Don Bosco e della Cofondatrice Madre Mazzarello che hanno fatto della "salvezza dei giovani" lo scopo della vita. Il rispetto del presente codice costituisce parte integrante dell'impegno educativo della Fondazione, nella consapevolezza che tutto contribuisce all'educazione integrale di adolescenti e giovani secondo il carisma salesiano.

2.4 – Alle disposizioni del presente Codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel nome della Fondazione o nel suo interesse o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.

2.5 – Le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative e non esaustive degli obblighi generali di diligenza e fedeltà il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.) e a quelli di correttezza e buona fede richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).

2.6 – Tali disposizioni sono altresì vincolanti per tutti i componenti degli organi statutari.

2.7 – Gli addetti dell'Ente devono sempre operare nel rispetto della sua mission e della sua vision, come declinati nel preambolo allo Statuto della Fondazione.

2.8 – Il perseguimento dell'interesse dell'Ente non può mai giustificare una condotta contraria alle norme di legge dello Stato Italiano, alle clausole della contrattazione collettiva di lavoro applicabile, alle Disposizioni regionali in materia di Formazione Professionale, alle disposizioni del presente Codice.

Art. 3 - Carisma salesiano

3.1 – Ogni persona che a qualsiasi titolo intrattiene rapporti di dipendenza e/o di collaborazione con la Fondazione deve adoperarsi, nello svolgimento delle proprie funzioni e secondo le modalità declinate dalla proposta formativa della Fondazione medesima, per l'inculturazione del messaggio cristiano, secondo lo stile del Sistema Preventivo interpretato nella Carta dei Valori.

3.2 – Ogni persona che collabora con la Fondazione deve improntare la sua prestazione all'affermazione del valore della vita dal suo concepimento fino alla morte naturale. Deve, pertanto, astenersi dal suggerire o sostenere comportamenti, pratiche di qualsiasi tipo contrastanti con l'attività e le finalità educative della Fondazione, con la dignità della persona, con la difesa del diritto alla vita e con la tutela della famiglia.

3.3 – La Fondazione opera secondo il principio della "persona al centro" di ogni azione formativa e di accompagnamento per cui ogni persona che usufruisce dei servizi della Fondazione deve essere trattata con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici, né a discriminazioni di razza, sesso, cultura e religione.

3.4 - Ogni persona che collabora con la Fondazione intrattiene con i destinatari rapporti educativi improntati a fiducia, rispetto e valorizzazione/promozione della persona; ne accompagna, con responsabilità e dedizione, lo sviluppo integrale, lungo tutto l'arco della vita, con viva consapevolezza della propria specificità educativa e della propria tradizione pedagogica fondata su ragione religione ed amorevolezza.

3.5 - Per un efficace orientamento alla corresponsabilità, chiunque collabori con la Fondazione è tenuto ad informare la Direzione di qualunque comportamento difforme dal regolamento interno dell'Organizzazione.

Art. 4 - Diffusione, interpretazione e verifica

4.1 – La Fondazione provvede alla diffusione del presente Codice presso i soggetti interessati, nonché:

a. all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni, anche su segnalazione dell'OdV, di cui al modello organizzativo, circa l'opportunità di siffatti interventi;

b. alla verifica della sua effettiva osservanza;

c. all'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 5 - Conflitto di interessi

5.1 – Gli addetti dell'Ente non devono mai operare in una situazione di conflitto d'interessi con l'Ente stesso. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un addetto della Fondazione contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, della Fondazione stessa, anche con riguardo ai rapporti esterni di lavoro con altri enti potenzialmente concorrenti.

5.2 – È vietato agli addetti della Fondazione utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.

5.3 – Le informazioni che vengono legittimamente diffuse devono essere complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

5.4 – È considerato illecito disciplinare grave divulgare a soggetti esterni all'Ente informazioni riservate ed in particolare diffondere a soggetti potenzialmente concorrenti dell'Ente informazioni e documenti acquisiti nell'esercizio della propria attività.

Art. 6 - Tutela delle condizioni di lavoro

6.1 – La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dalla Fondazione, che si impegna ad adottare, nell'esercizio delle sue attività, le misure stabilite dalla normativa vigente.

6.2 – L'Ente s'impegna a garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione, assicurando la corretta applicazione delle leggi sul lavoro, delle disposizioni del CCNL e delle procedure e prassi aziendali.

6.3 – L'Ente s'impegna a prevenire ogni forma di molestia nei confronti del personale, anche attraverso il monitoraggio svolto in tal senso dall'Organismo di Vigilanza.

Art. 7 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione e i fornitori

7.1 – Gli addetti della Fondazione non devono promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari per promuovere o favorire interessi dell'Ente anche a seguito di pressioni.

7.2 – Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici da parte di pubblici funzionari deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito la direzione dell'Ente.

7.3 – Gli addetti della Fondazione che partecipano alla realizzazione di progetti finanziati devono avere cura di garantire il rispetto dei bandi, la corretta rendicontazione e la veridicità delle informazioni trasmesse all'Ente finanziatore.

Art. 8 - Rapporti con terzi - Trasparenza

8.1 – Nei rapporti con l'esterno gli addetti della Fondazione devono agire nel rispetto dei criteri di competenza, professionalità, cortesia, trasparenza, correttezza ed imparzialità, nella consapevolezza che è importante garantire la soddisfazione degli accordi stabiliti.

8.2 – Gli addetti della Fondazione coinvolti nel processo di selezione dei fornitori e di determinazione delle condizioni contrattuali devono agire secondo criteri e procedure trasparenti, certe e coerenti con le finalità

dell'Ente, utilizzando criteri riferiti alla qualità dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro competitività. È considerato grave illecito disciplinare selezionare fornitori o concedere loro condizioni di favore non in ragione della qualità della prestazione offerta nell'interesse dell'Ente, ma per effetto di un interesse di natura personale di chi agisce come addetto della Fondazione, ad esempio per rapporti personali, familiari o economici con un fornitore o in cambio di denaro o altri favori da parte di costui.

Art. 9 - Uso delle risorse della Fondazione e degli strumenti tecnologici

9.1 – Gli addetti della Fondazione sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni tangibili e intangibili della Fondazione loro affidati, nonché dell'utilizzo degli stessi nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.

9.2 – La connessione Internet, il telefono, la posta elettronica, i dispositivi elettronici e gli applicativi in genere devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e per scopi lavorativi, salvo autorizzazione verbale o scritta della direzione.
Durante lo svolgimento delle attività educative i dispositivi elettronici personali possono essere utilizzati soltanto previa autorizzazione.

9.3 – Si rimanda a eventuali regolamenti specifici il normare comportamenti e usi dei dispositivi elettronici e degli applicativi, in risposta alle esigenze didattiche e formative che emergeranno anche in seguito dell'innovazione tecnologica. Tali regolamenti saranno approntati in coerenza con quanto stabilisce il presente Codice Etico.

9.4 – Il contatto diretto di ciascun dipendente o collaboratore dell'Ente con allievi e famiglie deve essere strettamente legato alle esigenze didattiche e formative. Si deve realizzare in conformità dell'etica professionale di ciascuno, nel rispetto del valore della discrezione, secondo le forme ed i canali stabiliti nei Regolamenti specifici.

9.5 – L'Ente rispetta e non scoraggia l'uso personale dei Social da parte dei propri dipendenti e collaboratori, ma invita a essere attenti e consapevoli che tutto quello che viene messo in rete rimane pubblico per sempre. La pubblicazione di contenuti on line deve sempre seguire principi di correttezza e rispetto e non danneggiare l'Ente.

9.6 – L'Ente suggerisce ai dipendenti e ai collaboratori di non accogliere richieste di amicizia o di rapporto con gli utenti dell'Ente stesso.

9.7 – Possono essere pubblicate informazioni per conto dell'Ente solo da parte dei soggetti autorizzati.

9.8 – È vietato, nei momenti collegiali, didattici e di assistenza, effettuare registrazioni audio-video che non siano autorizzate e funzionali allo scopo lavorativo.

9.9 – È vietata ai dipendenti e ai collaboratori la pubblicazione su Internet e sui social network personali di registrazioni audio-video in occasione di attività formative o eventi promossi dall'Ente.

Art. 10 - Altre indicazioni

10.1 – Nell'orario di lavoro è fatto divieto di fare uso di alcool, sostanze stupefacenti, sigarette anche elettroniche.

10.2 – È fatto divieto di assumere sostanze che possano alterare lo stato psicofisico e, quindi, interferire con il corretto svolgimento dei propri compiti lavorativi.

Art. 11 - Osservanza e violazione del Codice Etico

11.1 – Le disposizioni contenute nel presente Codice Etico hanno carattere obbligatorio per tutti gli addetti, sicché la loro violazione determina l'applicazione del sistema disciplinare previsto e regolato dal Modello Organizzativo dell'Ente.

11.2 – Gli addetti dell'Ente che vengano a conoscenza di violazioni da parte di colleghi di lavoro o superiori gerarchici hanno facoltà di presentare segnalazioni, secondo la procedura prevista e regolata dal Modello Organizzativo per l'esercizio del whistleblowing.